



NOTIZIARIO N. 17/2020

MODIFICA DELLA VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Il nuovo Decreto legge 9/11/2020, destinato al ristoro delle attività commerciali, modifica anche la voce relativa agli agenti biologici del D.L. 81/08.

Per comodità di lettura ricordiamo che gli agenti biologici si classificano secondo la seguente tabella riassuntiva degli effetti provocati:

Agente biologico	Effetto
Grado 1	Poco probabile che causi malattie
Grado 2	Può provocare malattie, è poco probabili che si propaghi, ma ha una terapia
	efficace
Grado 3	Può provocare malattie gravi, può propagarsi, ma ha una terapia efficace
Grado 4	Può provocare malattie gravi, ha un elevato grado di propagazione e manca
	una sicura terapia

Gli allegati XLVII e XLVIII del DL 81/08 sono stati riscritti totalmente.

L' Allegato XLVII, relativo alle indicazioni su misure e livelli di contenimento degli effetti biologici, recita che le misure previste devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in esame

E' scritta una tabella, che non riportiamo per evitare inutili duplicati con la facile lettura del Decreto legge 9/11/2020, dove il termine raccomandato significa da applicare a meno che il risultato della valutazione dei rischi non indichi il contrario

Nell'Allegato XLVIII il grado 1 indica di rispettare i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

Per tutti gli altri gradi specifica di combinare le prescrizioni dei vari gradi in funzione dei risultati della valutazione del rischio

Lo Studio Dr. Ing. Leonardo Bonini è a disposizione a fornirvi una prima consulenza scritta visitando la pagina: CONSULENZE- Consulenza di 1° livello – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Bologna 2020/11/13

